

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

LE LEGGI REGIONALI SULLA SICUREZZA

Ricognizione delle leggi regionali in materia di sicurezza urbana

*a cura dell'Osservatorio regionale sulle politiche integrate della sicurezza della Regione
Toscana*

LE LEGGI REGIONALI SULLA SICUREZZA

Ricognizione delle leggi regionali in materia di sicurezza urbana

A partire dal 1999, anno in cui la Regione Emilia-Romagna, con innovazione significativa nel panorama legislativo allora vigente, si dotava di una legge specifica in materia, nuovi scenari normativi sembrano profilarsi nel campo della sicurezza urbana. Altre 8 leggi regionali sono entrate in vigore (Lazio e Toscana nel 2001, Veneto, Umbria e Marche nel 2002, Lombardia, Campania e la stessa Emilia-Romagna nel 2003, Piemonte nel 2004), mentre, in altre Regioni o Province Autonome, sono attualmente all'esame delle rispettive assemblee alcuni progetti di legge nella materia di interesse.

Si tratta di una produzione legislativa non indifferente, che si ispira nella sostanza a medesimi principi informativi e i cui contenuti, come si vedrà più estesamente nel prosieguo, trovano nella pratica concreta attuazione secondo criteri e modalità analoghi, almeno nelle linee dominanti. Tale omogeneità di principi e di metodi induce a ritenere con sufficiente ragionevolezza che è in atto un processo di definizione di un nuovo modello istituzionale di sicurezza, fondato sulla centralità del ruolo dei Comuni nello sviluppo delle politiche per la sicurezza e sulla trattazione prettamente locale e territoriale delle problematiche relative.

Parallelamente si assiste ad un'evoluzione del concetto stesso di *sicurezza*, che dalla nozione primigenia di prevenzione penale e repressione dei reati si allarga fino a ricomprendere l'insieme delle politiche e degli interventi di promozione e tutela della legalità, di mediazione dei conflitti sociali, di lotta all'esclusione sociale e al disagio giovanile, di riqualificazione delle città e delle periferie, di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, di sostegno economico e morale delle vittime di reato, di formazione per gli operatori di settore, di coordinamento fra i diversi segmenti amministrativi e di governo.

Su questo processo si innesta la riforma del Titolo V della Costituzione ed in particolare degli articoli 117, comma secondo, lettera h (*lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale*) e 118, comma terzo (*la legge statale disciplina le forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art.117*). La riforma, riconoscendo nuovi poteri legislativi alle Regioni, spiana di fatto il campo a nuovi possibili sviluppi per ulteriori elaborazioni legislative.

Gli organismi deliberanti di Anci, Upi e Conferenza dei Presidenti hanno approvato una proposta di legge nazionale, attualmente all'esame del Parlamento, recante *Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*, la quale, tra l'altro, recepisce i principi generali elaborati dalle legislazioni regionali, che con il presente lavoro ci si propone brevemente di illustrare.

In particolare, scopo di questa trattazione è rilevare gli aspetti più significativi che caratterizzano, accomunandola, la legislazione regionale in materia di sicurezza urbana, sia a livello di principi generali che di realizzazioni concrete.

L'analisi è circoscritta alle sole leggi concernenti la sicurezza urbana e non comprende uno studio completo degli ordinamenti regionali di settore. Per ragioni di sintesi, infatti, non sono state prese in esame altre leggi regionali (ad es. in materia di usura), che pure concorrono a definire l'assetto normativo della Regione nel campo della sicurezza urbana, mentre la disciplina della Polizia locale viene in rilievo, in quanto inserita nel contesto del sistema integrato di sicurezza.

Principi generali

Tutte le Regioni che hanno emanato (o sono in procinto di emanare) leggi regionali in materia insistono su un concetto di sicurezza intesa come *ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale*, definendo come obiettivo la promozione di un *sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale*, nel quale le politiche locali per la sicurezza, di competenza degli enti locali, interagiscono con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato.

Viene meno con ciò l'assunto che identifica l'ordinata e civile convivenza con *l'ordine pubblico*, tuttora di competenza esclusiva dello Stato, riconoscendosi la centralità degli enti locali, ed in special modo dei Comuni, nella gestione delle politiche per la sicurezza. E' solo a livello territoriale, infatti, che si rende possibile l'integrazione, secondo finalità comuni, di risorse ed interventi

propri delle amministrazioni locali con le risorse e gli interventi propri delle Autorità di pubblica sicurezza.

Se, da una parte, la legislazione regionale, in armonia con i nuovi principi costituzionali, contribuisce a definire con maggiore chiarezza la linea di demarcazione che separa la nozione di *sicurezza* da quella di *ordine pubblico* (e con essa anche le corrispondenti competenze istituzionali), d'altra parte appare sempre più evidente che l'ordinata e civile convivenza di una comunità richiede la creazione di una rete che coinvolga tutti i soggetti che all'interno della stessa area si dedicano ad attività di prevenzione e recupero. Il *sistema integrato di sicurezza* va inteso allora non solo come interazione tra politiche elaborate a livelli istituzionali diversi, ma più in generale, come il complesso di tutte le *politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio* (secondo la formula utilizzata dalla legge della Regione Piemonte).

Strumenti attuativi

Nell'ambito del sistema integrato di sicurezza, le Regioni si riservano sempre un ruolo di promozione che, in linea di massima, si esprime attraverso un duplice meccanismo:

- 1) il sostegno agli enti locali
- 2) la promozione ed incentivazione della collaborazione istituzionale

1. Il sostegno agli enti locali.

Molto spazio è assegnato dalle leggi regionali alla formulazione delle linee guida per la regolamentazione dei meccanismi di promozione della progettualità locale, sostenuti finanziariamente dalle Regioni. In alcuni casi (leggi regionali di Lazio e Umbria), la disciplina verte quasi esclusivamente sulla tematica della concessione dei contributi.

Inoltre, quasi tutte le Regioni che hanno legiferato in materia si sono dotate di opportuni strumenti amministrativi, idonei a consentire l'attuazione concreta dei principi generali. E' dunque possibile affrontare la tematica anche alla luce delle realizzazioni che ne sono scaturite nella pratica.

Le linee dominanti comuni possono così riassumersi:

- q In generale, la concessione dei finanziamenti può riguardare sia progetti ordinari che progetti integrati. Talvolta (ad es. Regione Umbria e, a partire dal 2003, Regione Toscana) la presentazione di progetti integrati costituisce criterio di priorità ai fini dell'erogazione dei contributi ovvero ai fini della distribuzione delle risorse. In altri casi (Veneto, Campania) la natura integrata del progetto rappresenta il requisito indispensabile per l'accesso ai fondi regionali.
- q Sono previste due categorie di beneficiari: a) enti locali in forma singola o associata, ed in particolar modo i Comuni; b) associazioni o organizzazioni di volontariato e categorie produttive. Questa seconda categoria di destinatari, che non sempre è contemplata dagli ordinamenti regionali, può fruire in via del tutto autonoma del sostegno finanziario oppure assumere rilievo ai fini della cooperazione con gli enti locali.
- q Sono in genere previsti dei limiti molto precisi dalle deliberazioni attuative in ordine alle spese ammissibili ed all'ammontare massimo del contributo concedibile.
- q Le tipologie degli interventi ammissibili sono indicate, ora in maniera dettagliata, ora in forma più generica per macroaree. Essi sono comunque riconducibili alle seguenti categorie: riqualificazione urbana e prevenzione sociale o situazionale, mediazione ed assistenza, educazione alla legalità, supporto al controllo del territorio.
- q Ad eccezione della Regione Toscana, tutte le altre legislazioni si ispirano a logiche di carattere premiale, individuando esattamente nelle delibere di attuazione i criteri di priorità che presiedono alla formazione delle graduatorie valide ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. La collaborazione istituzionale

Benchè non sia uniformemente contemplato dai testi delle diverse leggi regionali, lo strumento pattizio rappresenta, in armonia con la riforma costituzionale recentemente varata, la sede privilegiata per consentire l'attuazione del sistema integrato di sicurezza.

In questo contesto, il ruolo di promozione delle Regioni si esplica attraverso l'incentivazione alla creazione di reti di comunicazione tra i vari soggetti interessati a livello locale (con ciò valorizzando la diffusa esperienza dei

Protocolli di intesa siglati in numerosi comuni capoluogo), ma anche e soprattutto attraverso la promozione diretta da parte delle Regioni di intese e accordi con lo Stato e gli altri enti locali.

Sotto questo profilo si segnalano le esperienze di quelle Regioni che hanno formalizzato con il Ministero dell'Interno accordi per la gestione condivisa delle problematiche legate alla sicurezza dei territori interessati.

Polizia locale

Nelle leggi regionali la Polizia locale è spesso inserita negli aspetti generali delle politiche per la sicurezza, rappresentando uno strumento per la realizzazione del sistema integrato di sicurezza.

Il riferimento è a volte contenuto nei principi generali, dove si afferma che *gli interventi nei settori della polizia locale costituiscono strumenti per il concorso della Regione all'ordinata e civile convivenza* oppure si rimanda alle finalità perseguite dalla normativa specifica di settore.

Altre volte (è il caso delle leggi regionali di Lombardia, Campania, Emilia-Romagna) la disciplina delle politiche per la sicurezza sembra non prescindere dall'organizzazione dei suoi principali attori istituzionali, traducendosi nella regolamentazione contestuale del sistema di polizia amministrativa locale e del sistema integrato di sicurezza.

Al di là delle differenti connotazioni che assume la normativa della polizia locale nelle diverse esperienze legislative, è possibile individuare un profilo unitario comune a tutte le legislazioni, che si sostanzia nel ruolo di promozione che le Regioni si assumono in materia e che si esplica attraverso il riconoscimento di funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno all'attività operativa e alla formazione.

LEGGI REGIONALI E PROGETTI DI LEGGE SCHEDE DI CONFRONTO

Le schede sono state realizzate sulla base della seguente normativa:

Leggi:

Regione Emilia-Romagna:

Legge regionale 4 dicembre 2003 n.24
Deliberazione Giunta regionale n.2044/99
Deliberazione Giunta regionale n.1073/00
Deliberazione Giunta regionale n.938/01
Deliberazione Giunta regionale n.713/02
Deliberazione Giunta regionale n.824/03

Regione Lazio:

Legge regionale 5 luglio 2001 n.15
Deliberazione Giunta regionale n.1038 del 2 agosto 2002

Regione Toscana

Legge regionale 16 agosto 2001 n.38
Deliberazione Giunta regionale n.1114 del 15/10/2001
Deliberazione Giunta regionale n.421 del 26/10/2002
Deliberazione Giunta regionale n.199 del 10/03/2003

Regione Veneto

Legge regionale 7 maggio 2002 n.9
Deliberazione Giunta regionale n.3964 del 13/02/02
Deliberazione Giunta regionale CR. n.58 del 28/06/02
Deliberazione Giunta regionale CR. n.63 del 16/07/02
Deliberazione Giunta regionale n.42 del 9/05/03
Deliberazione Giunta regionale n.2148 del 16/07/03

Regione Umbria

Legge regionale 19 giugno 2002 n.12
Deliberazione Giunta regionale n.1464 del 23/10/02

Regione Marche

Legge regionale 24 luglio 2002 n.11

Regione Lombardia

Legge regionale 14 aprile 2003 n.4
Deliberazione Consiglio regionale VII/474 del 23/03/02

Regione Campania

Legge regionale 13 giugno 2003 n.12
Deliberazione Giunta regionale n.5267 del 31/10/2003

Regione Piemonte:

Legge regionale 23 marzo 2003 n.6

Gli argomenti schematicamente esaminati attengono a:

- ◆ **Oggetto e finalità**
- ◆ **Contributi regionali**
- ◆ **Polizia locale**
- ◆ **Atti di collaborazione istituzionale**
- ◆ **Organismi di supporto e consultazione**

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 4 dicembre 2003 n.24

Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza

Oggetto e finalità	<p>Artt. 1-3</p> <p>Promozione di un <i>sistema integrato di sicurezza delle città del territorio regionale</i>. Si intendono come <i>politiche per la sicurezza</i> le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza, secondo tre aree di intervento privilegiate :</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi integrati di natura preventivab) pratiche di mediazione e riduzione del dannoc) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità
Contributi	<p>Art. 5</p> <p>Sono previste due tipologie di destinatari:</p> <p>1) contributi agli enti locali (Comuni, Province, Unioni, Comunità montane e associazioni intercomunali) per iniziative realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, coprono le spese di progettazione ed attuazione , con esclusione delle spese di personale.</p> <p>2) contributi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano a favore delle vittime di reati e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti, in misura non superiore all'80% di dette spese.</p> <p>Priorità, criteri e modalità di concessione dei contributi sono determinati dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:</p> <p>Anno 1999: delibera n.2044/99 Anno 2000: delibera n.1073/00 Anno 2001: delibera n.938/01 Anno 2002: delibera n.713/02 Anno 2003: delibera n.824/03</p> <p>Dal punto di vista contenutistico, le linee dominanti delle deliberazioni possono essere così riassunte:</p> <p>Destinatari dei contributi sono i soggetti già individuati dalla legge. Per le forme associative intercomunali, la condizione per poter accedere ai contributi è che i relativi atti istitutivi contemplino la sicurezza urbana e/o la polizia locale fra le funzioni istituzionali. Gli interventi ammissibili, espressamente indicati in delibera, si inseriscono in due differenti macroaree riconducibili a: 1) <i>miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città</i>; 2) <i>prevenzione della criminalità e riduzione del rischio</i>. Dettagliata l'elencazione dei criteri di priorità, per ognuno dei quali, a partire dal 2001, si è proceduto alla cablazione del relativo punteggio.</p>

Polizia locale	<p>Art.11-19</p> <p>L'intero capo III è dedicato a tale disciplina. Alla Regione sono riconosciuti compiti di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa ed alla formazione e aggiornamento professionale di corpi e servizi</p>
Atti di collaborazione istituzionale	<p>Artt. 3-4</p> <p><i>La Regione promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.</i></p> <p>La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti da tali intese, concedendo agli altri soggetti realizzatori contributi per spese di progettazione e di attuazione.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Artt. 1-12</p> <p>1) La Regione, d'intesa con la Conferenza Regione Autonomie locali svolge le funzioni di indirizzo e raccomandazione tecnica in materia di polizia amministrativa locale.</p> <p>2) Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato.</p> <p>3) Comitato tecnico di polizia locale, organo di consulenza e di proposta alla Giunta Regionale (composto dall'Assessore regionale competente, dai Comandanti dei corpi di Polizia municipale dei comuni capoluogo, 2 Comandanti di Polizia provinciale, da 4 Comandanti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali)</p>

REGIONE LAZIO

Legge regionale 5 luglio 2001 n. 15

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio.

Oggetto e finalità	Art. 1 <i>La Regione al fine di garantire [...] lo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza nel proprio territorio, concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza. La legge ruota fundamentalmente intorno alla disciplina di tali finanziamenti.</i>
Contributi	Art. 2-3-4-5-6-7- La legge individua le tre principali tipologie di intervento ammissibili a finanziamento. Esse attengono all'area della riqualificazione urbanistica (contribuzione massima: 30% del costo complessivo del progetto), della prevenzione situazionale e del supporto al controllo del territorio (contribuzione massima in entrambi i casi: 60% del costo complessivo). Beneficiari risultano i Comuni singoli o associati. In relazione alle diverse tipologie di intervento sono, inoltre, analiticamente indicati gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, i gruppi di volontariato ed altri organismi operanti nel campo della sicurezza e del sociale, che possono collaborare con i Comuni ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi. I criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti sono predeterminati dalla Deliberazione G.R. 2 agosto 2002 n. 1038 , privilegiando in maniera particolare l'inserimento delle progettualità in contesti ambientali caratterizzati da un più elevato rischio di criminalità (sulla base di una mappatura eseguita dall'Osservatorio regionale) ed in quadri programmatori più ampi delle politiche per la sicurezza.
Polizia locale	Essendo la legge volta essenzialmente a disciplinare il finanziamento degli interventi realizzati dagli enti locali, la tematica della polizia locale risulta assente in questa sede, costituendo oggetto della legge regionale 20/90.
Atti di collaborazione istituzionale	A livello di principi generali si sostiene che la Regione promuove la realizzazione di un <i>sistema integrato di sicurezza</i> , mediante concessione di finanziamenti. Tale essendo lo scopo della legge, non sono contemplati altri strumenti attuativi degli obiettivi regionali.

Organismi di supporto e consultazione	<p>- presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, quale organismo di supporto, in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza. Nella composizione rientrano: 3 membri di comprovata competenza, un designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale, un rappresentante del Comando Carabinieri, un rappresentante della Guardia di Finanza, un rappresentante della Polizia di Stato, il Prefetto, un rappresentante delle polizie locali .</p> <p>-la Commissione speciale Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità è organismo di consultazione.</p> <p>-la Deliberazione della Giunta regionale n. 1038 istituisce apposita Commissione tecnica per l'istruttoria e la valutazione dei progetti. La determinazione della composizione di detta Commissione è rimessa a separato atto amministrativo.</p>
---------------------------------------	---

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 16 agosto 2001 n. 38

Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana.

Oggetto e finalità	<p>Art.1</p> <p><i>La Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza [...], alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati. Sostiene altresì gli ulteriori interventi degli enti locali volti a [...] promuovere [...] politiche integrate per la sicurezza</i></p>
Contributi	<p>Artt. 3-4-6-10</p> <p>La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, realizzati dagli enti locali, anche in collaborazione con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. La legge stessa stabilisce i limiti per l'accesso ai finanziamenti (<i>il contributo concesso non può superare il 60% della spesa prevista; costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento il fatto che il territorio interessato comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti</i>); mentre la fissazione di criteri, modalità e termini per l'assegnazione è demandata alle Deliberazioni annuali della Giunta regionale:</p> <p>Anno 2001: D.G.R. del 15/10/2001 n.1114 Anno 2002: D.G.R. del 26/10/2002 n.421 Anno 2003: D.G.R. del 10/03/2003 n. 199.</p> <p>Per ragioni di sintesi si prenderà in esame la deliberazione 199/03, che assume il carattere di deliberazione generale, dettando criteri validi anche per gli anni successivi, eccetto per quanto attiene alla ripartizione delle risorse cui si provvederà annualmente con apposito provvedimento.</p> <p>Destinatari dei contributi regionali risultano i Comuni singoli o associati, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'atto associativo preveda la gestione associata degli interventi per cui è richiesto il contributo. La descrizione delle tipologie e delle aree di azione degli interventi finanziabili risulta piuttosto dettagliata e riconducibile, giusta la previsione normativa, ai settori della prevenzione, mediazione e assistenza. Ai fini dell'erogazione dei contributi, a partire dal 2003, si distinguono i progetti ordinari da quelli integrati. In entrambi i casi sono finanziabili sia le spese correnti che di investimento, mentre limiti precisi sono stabiliti per le spese di personale, di formazione, studio e ricerca, costituzione di osservatori.</p> <p>I progetti integrati (sono tali solo se rispondono a determinati requisiti dettagliatamente elencati), in sede di assegnazione delle risorse, partecipano in via esclusiva alla ripartizione di una quota aggiuntiva pari al 25 % delle risorse disponibili, fino a concorrenza di un importo pari al 60% della spesa ammissibile. Non sono stabiliti altri criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti, che in generale sono calcolati sulla base della popolazione interessata e dell'indice di delittuosità provinciale.</p>
Polizia Locale	<p>Artt.1-3</p> <p>In sede di enunciazione dei principi generali si afferma che gli <i>interventi nei settori della polizia locale [...]</i> costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza. Un rilievo particolare nell'elencazione delle tipologie di interventi ammissibili a contributo è assegnato al potenziamento della polizia locale.</p>

Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 2</p> <p><i>Gli atti di collaborazione istituzionale comunque denominati costituiscono strumento privilegiato per assicurare [...] il coordinamento tra gli interventi.</i> A tal fine, la Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici. <i>Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza.</i> La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale, per la realizzazione dei quali sono previsti finanziamenti regionali. Rilevano, in particolare, i protocolli di intesa con le Province toscane per lo svolgimento di attività di documentazione, informazione, osservazione e ricerca, nonché diffusione sul territorio degli atti di collaborazione istituzionale e supporto agli interventi dei Comuni, disciplinati dalle deliberazioni G.R. 421/02 e 199/03.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Le strutture che collaborano con la competente area amministrativa della Giunta regionale (Area Attività Istituzionali) e cioè il Centro di documentazione Cultura della legalità democratica (per l'attività di documentazione e informazione) e l'Osservatorio regionale sulle politiche integrate per la sicurezza (per l'attività di osservazione, elaborazione dati, ricerca) non sono istituite dalla legge in esame,</p>

REGIONE VENETO**Legge regionale 7/5/2002 n. 9****Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza**

Oggetto e finalità	Artt.1-2 Promozione di iniziative e progetti volti ad attuare un <i>sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale</i> , nonché dell'ordinata convivenza della comunità, privilegiando le azioni di prevenzione. All'art. 2 sono definiti gli ambiti di intervento delle iniziative di promozione regionale, cui si è dato concreta attuazione con Deliberazione della Giunta regionale 13/2/02 n. 3964
Contributi	Artt. 3-4 Sono previste due tipologie di contributi 1) contributi a favore degli enti locali. Beneficiari di tali finanziamenti sono Province, Comunità montane, Comuni ad economia prevalentemente turistica, Comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti, forme associative intercomunali con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti e di durata non inferiore a 5 anni. Criteri, priorità, modalità e limiti per l'assegnazione dei finanziamenti sono fissati dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: Anno 2002: D.G.R. CR n.58 del 28/6/02 Anno 2003: D.G.R. n.42 del 9/5/03. È prevista la possibilità di presentare progetti integrati da parte dei soggetti legittimati per legge sulla base di tre tipi di spesa (progetti di spesa corrente, progetti di spesa di investimento e progetti di spesa mista), con formazione di graduatorie distinte per i comuni singoli e per le forme associative. A partire dal 2003 si è introdotta l'attribuzione di finanziamenti alle Province per la sperimentazione di Progetti pilota in settori di speciale rilievo per la sicurezza. Per i progetti pilota il contributo regionale è quantificato in base alla popolazione residente nella provincia; in tutti gli altri casi l'importo massimo del contributo non può superare il 70% del costo del progetto e i criteri di priorità nell'attribuzione dei punteggi per la redazione della graduatoria sono esattamente definiti. 2) Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali, turistiche. <i>La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.</i> (D.G.R. CR. n. 63 del 16/7/02 e D.G.R. n. 2148 del 16/7/03). Possono beneficiare di contributi esclusivamente le piccole e medie imprese commerciali, artigianali, e turistiche, rientranti tra quelle che esercitano attività tassativamente indicate in delibera. L'accesso ai contributi è consentito per la realizzazione di specifiche tipologie di intervento, nella misura massima del 50% dell'importo del progetto
Polizia locale	La tematica non costituisce oggetto della normativa in esame. Tuttavia, l'attivazione di forme di collaborazione, anche nel trattamento dei dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto rientra tra i compiti di promozione regionale, enunciati in sede di principi generali.

Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 2.</p> <p>Le intese e gli accordi di programma sono previsti come strumenti per la realizzazione di finalità particolari e, segnatamente, <i>per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.</i></p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Art. 5</p> <p>Organismo di supporto della Giunta regionale è l'Osservatorio regionale per la sicurezza, costituito da :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un Comitato tecnico scientifico b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nelle attività di cui alla presente legge

REGIONE UMBRIA

Legge regionale 19/6/02002 n. 12

Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini

Oggetto e finalità	<p>Art.1</p> <p><i>La Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità; sostiene in particolare gli interventi degli enti locali, [...] volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.</i> Manca ogni riferimento al concetto di sistema integrato per la sicurezza o di politiche integrate di sicurezza e, in generale, la disciplina attiene alla materia dei finanziamenti agli enti locali.</p>
Contributi	<p>Artt. 2-3-4</p> <p>I beneficiari dei contributi sono individuati, con formula generica, negli <i>enti locali, singoli o associati</i>, che realizzino interventi inquadrabili nelle tipologie espressamente previste. Associazioni e gruppi di volontariato sono contemplati esclusivamente quali collaboratori eventuali degli enti locali e non come possibili fruitori di autonomi finanziamenti. Costituisce requisito essenziale per l'ammissione al finanziamento regionale (che non può superare il 50% della spesa prevista per la realizzazione del progetto) il fatto che il territorio comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determinare ogni due anni criteri e priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, mentre le modalità di presentazione dei progetti sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale.</p> <p>Per l'anno 2002, criteri, modalità e termini per la presentazione dei progetti sono stati fissati dalla deliberazione della Giunta regionale 23/10/02 n. 1464. L'aspetto più saliente della deliberazione si identifica nell'assegnazione di carattere prioritario a quei progetti <i>che si caratterizzano per costituire iniziative a rete; cioè che esprimano una politica locale della sicurezza che si relazioni e coordini con altri interventi e servizi di politica sociale, rivolti alla prevenzione di realtà a rischio e che gli obiettivi di riduzione o prevenzione siano concentrati in aree del territorio con fenomeni di criminalità diffusa, secondo i dati forniti dalle autorità o dagli enti locali.</i> L'approvazione della graduatoria avviene con atto della Giunta regionale.</p>

Polizia locale	<p>Artt. 1-2</p> <p>È menzionata tra i principi generali, laddove si afferma che <i>la Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza</i> attraverso interventi in diversi settori, tra i quali si annovera la polizia locale. Il potenziamento della polizia locale e la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento, rivolti in particolar modo alle forze di polizia locale, sono espressamente inclusi tra le tipologie degli interventi finanziabili.</p>
Atti di collaborazione istituzionale	<p>La legge disciplina fundamentalmente la materia dei finanziamenti agli enti locali.</p> <p>Non sono, pertanto, indicati ulteriori strumenti attuativi dei principi generali.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Art.6</p> <p>È istituito l'Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità, composto da 5 membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine .</p> <p>L'Osservatorio è organo di consulenza, esprimendo pareri su progetti presentati dagli enti locali, e provvede, altresì, alla raccolta di dati ed al monitoraggio dei fenomeni criminosi e di insicurezza.</p>

REGIONE MARCHE

Legge regionale 24/7/2002 n. 11

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

Oggetto e finalità	<p>Artt. 1-2</p> <p><i>La Regione concorre allo sviluppo della civile ed ordinata convivenza, attraverso la promozione ed il sostegno all'integrazione di politiche regionali e locali con le politiche di contrasto alla criminalità, di competenza degli organi statali.</i></p> <p>Tra i settori rilevanti della sicurezza si annoverano, tra l'altro, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare.</p>
Contributi	<p>Art. 2 lett.d); art 5</p> <p>Beneficiari sono gli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati. Criteri, priorità e modalità di assegnazione sono definiti dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio (al momento non è ancora stato approvato alcun provvedimento attuativo dei principi legislativi). La legge si limita a prevedere l'ammontare massimo della contribuzione (<i>50% della spesa prevista</i>) e la tipologia delle spese coperte (<i>spese di progettazione e attuazione</i>) ed escluse (<i>spese di personale</i>) dal finanziamento.</p>
Polizia locale	<p>La tematica è del tutto assente, anche a livello di principi generali</p>
Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 2</p> <p><i>La Regione promuove intese ed accordi di collaborazione con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le Università delle Marche, per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale.</i> In particolare, si fa riferimento a protocolli di intesa con la Prefettura in materia di prevenzione della criminalità.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Art.2</p> <p>1) Ogni anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale, per la definizione del piano di priorità</p> <p>Artt.3-4</p> <p>2) È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per le politiche integrate per la sicurezza.</p> <p>L'Osservatorio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- il comitato di indirizzo, le cui funzioni sono esattamente definite- il comitato scientifico, composto da un numero massimo di tre esperti esterni all'amministrazione regionale.

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale 14/4/2003 n. 4

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana

Oggetto e finalità	<p>Artt.1-3-4-5</p> <p>La Regione pone la sicurezza urbana, intesa come <i>ordinata e civile convivenza e prevenzione di fenomeni criminali e delle loro cause</i>, tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile</p> <p>Una formula usata è quella di <i>politiche integrate per la sicurezza (la Regione attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare [...] politiche integrate per la sicurezza urbana ed il sostegno alle vittime della criminalità)</i>. Vengono poi distintamente individuati compiti e funzioni di Regione, Province e Comuni. Questi ultimi, in particolare, concorrono alla definizione di un <i>sistema integrato di sicurezza</i></p>
Contributi	<p>TITOLO V</p> <p>La legge individua due fondamentali categorie di destinatari:</p> <p>1) <i>enti locali che presentino, in forma singola o associata, progetti finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale</i> con precise limitazioni in base al territorio, alla popolazione o al numero di addetti di P. M. coinvolti o <i>comuni nei quali si siano verificate nell'ultimo anno emergenze di criminalità</i>. L'elencazione delle aree di intervento ammissibile risulta minuziosa e dettagliata. Criteri e priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, termini e modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili sono rimessi alla deliberazione biennale della Giunta regionale. Per il biennio 2002-2003 la deliberazione del Consiglio regionale 23/3/2002 n. VII/474 (emanata in attuazione della legge regionale 8/00, abrogata dalla normativa in esame) contempla tre diverse fasce di beneficiari, cui corrispondono differenti discipline di finanziamento. L'ammontare massimo del contributo concedibile va dal 50% al 70% delle spese ammissibili.</p> <p>3) Associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.</p>

Polizia locale	<p>Art.1; Titoli III, IV, VI, VII</p> <p>Ampio spazio è assegnato alla tematica della Polizia locale. Già in sede di principi generali si afferma che gli interventi nei <i>settori della polizia locale [...] costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause</i>. Tra le finalità della legge si annoverano la definizione degli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale di Comuni, Province e loro forme associative; la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza; nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale. Alla disciplina di tali materie sono dedicati i titoli III, IV, VI, e VII della legge. Le funzioni fondamentali riconosciute alla Regione attengono al coordinamento, alla promozione dei servizi associati di polizia locale, alla formazione ed aggiornamento professionale.</p>
Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 2</p> <p>La collaborazione istituzionale con lo Stato e gli altri enti locali è considerata quale prioritario strumento di attuazione delle finalità perseguite dalla legge. <i>La Regione può partecipare alla formazione ed alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati</i>.</p> <p>Art.32</p> <p>Lo strumento attraverso il quale si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento è il <i>patto locale di sicurezza urbana</i>, che può interessare <i>a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali; b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune</i>.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Artt. 21-22</p> <p>1) ai fini di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia</p> <p>2) presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per la sicurezza urbana, sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana.</p> <p>3) presso la Giunta regionale è istituito il Comitato scientifico, composto da 5 membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.</p>

REGIONE CAMPANIA**Legge regionale 13/6/2003 n. 12****Norme in materia di polizia amministrativa regionale e politiche di sicurezza.**

Oggetto e finalità	Artt. 1-2-3-4 Promozione di un <i>sistema integrato di sicurezza</i> , ispirato al principio di un'ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, dell'integrazione e del rispetto delle diversità. Promozione di azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche. Gli articoli 3 e 4 definiscono, in dettaglio i compiti di Regione e Provincia .
Contributi	Art 5, f) La Regione assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata. L'associazionismo, il volontariato, enti e istituti culturali, scientifici ed universitari sono previsti come potenziali collaboratori. Il limite massimo della contribuzione ammonta al 50% delle spese ritenute ammissibili. Priorità è assegnata dalla legge ai progetti realizzati dagli enti locali in forma associata. Per il 2002 (quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge) alla fissazione di priorità, criteri , modalità e termini per l'assegnazione dei fondi agli enti locali si è provveduto con deliberazione della Giunta regionale 31/10/2002 n. 5267 . La delibera individua i beneficiari nei Comuni al di sotto dei 100 mila abitanti, singoli o associati. Gli ambiti degli interventi ammissibili si riconducono sostanzialmente a tre categorie: <i>a) miglioramento delle condizioni di vita nelle città (prevenzione situazionale); b) aiuto alle vittime e riduzione del rischio; c) polizie locali e cittadini</i> . Ai fini della valutazione del progetto, sono stati predeterminati criteri e parametri di attribuzione dei punteggi, che si richiamano a principi di congruenza e coerenza progettuale, dell'efficacia e pari opportunità, nonché al grado di coinvolgimento di soggetti esterni.
Polizia locale	Art. 1, Capo II, Capo III In sede di principi generali si precisa che la legge detta, tra l'altro, norme concernenti <i>a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale; b) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali; c) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità</i> . I capi II e III della legge sono dedicati a tale disciplina. Le funzioni regionali in materia sono rappresentate dal: coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi.

Atti di collaborazione istituzionale	<p>Artt. 2-5</p> <p>La collaborazione istituzionale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali la Regione concorre a realizzare gli obiettivi e le finalità previste dalla legge. In via generale, le intese istituzionali con il Governo nazionale rappresentano strumenti attuativi per la promozione del <i>sistema integrato di sicurezza</i>.</p> <p><i>Per la realizzazione dei propri compiti la Regione: 1) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi; 2) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali [...] lo scambio di buone pratiche di sicurezza urbana.</i></p>
Organismi consultivi	<p>Artt.3-6-7</p> <p>La legge individua numerosi organismi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale, con il compito di esprimere valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale; realizzare la formazione degli addetti e ottimizzare metodi e strumenti operativi. - Un Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, organo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale. - Una struttura amministrativa regionale con compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato tecnico-consultivo. - La Scuola Regionale per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale.

REGIONE PIEMONTE**Legge regionale 23 marzo 2003 n.6****Politiche regionali integrate in materia di sicurezza**

Oggetto e finalità	Artt. 1-2-3 Promozione e attuazione di <i>politiche locali ed integrate per la sicurezza e di un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale</i> . Di tali concetti la legge dà una definizione precisa: si intendono come a) <i>politiche locali per la sicurezza</i> , le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio b) <i>politiche integrate per la sicurezza</i> , le azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato, c) <i>sistema integrato di sicurezza</i> , le politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa. Sono inoltre considerate come priorità del sistema integrato 1) <i>le azioni integrate di natura preventiva</i> 2) <i>le pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno</i> 3) <i>l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità</i> .
Contributi	Artt. 9-10-11 È prevista l'assegnazione di contributi per due tipologie di progetti: 1) progetti integrati per la sicurezza urbana. Possono essere presentati da Enti locali, soggetti privati, associazioni che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio. Per essere ammessi a contributo devono prevedere una pluralità di azioni integrate e comunque contenere almeno due interventi tra quelli espressamente previsti dalla legge. 2) progetti di riqualificazione urbana. Sono proposti, in via autonoma o congiunta, da soggetti pubblici e dai privati proprietari di immobili interessati da degrado sociale e sono oggetto di prioritario finanziamento in sede di assegnazione di fondi di investimento e delle risorse relative all'edilizia pubblica destinate alla riqualificazione urbana. I criteri per l'erogazione dei contributi e l'ammontare massimo concedibile (50% del costo complessivo) sono fissati dalla legge stessa. Ulteriori disposizioni in ordine a priorità, modalità e procedure per la presentazione dei progetti sono demandate alla Giunta Regionale.
Polizia locale	La tematica non costituisce oggetto della presente disciplina

Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 1</p> <p>Gli accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le realtà associative operanti nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio rappresentano il principale strumento di attuazione delle finalità previste.</p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Artt.4-5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Osservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini: è organo di coordinamento, con compiti di studio, elaborazione dati, supporto e consulenza tecnica 2) Comitato tecnico – scientifico è composto dal Presidente della Giunta e 6 esperti esterni e collabora con l’Osservatorio 3) Per le finalità di cui all’art.1 il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno due volte l’anno, la Conferenza permanente Regione Autonomie locali

REGIONE ABRUZZO

Progetto di legge 340/02

Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Costituzione Osservatorio permanente regionale

Oggetto e finalità	Art. 1 Promozione e sostegno dell' <i>integrazione</i> delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli Enti Locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali.
Contributi	Artt. 3-4-5 <i>I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza per i cittadini, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità ed allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.</i> Minuziosa risulta l'elencazione delle tipologie di intervento ammissibili, di natura per lo più preventivo-situazionale e tecnologica. Sono previste precise limitazioni in ordine ai soggetti legittimati alla presentazione dei progetti: <i>a) comuni singoli con almeno 10.000 abitanti, comuni associati con almeno 15.000 abitanti o 7 addetti alla polizia municipale coinvolti nel progetto; b) comuni nei quali si siano verificate nell'ultimo anno emergenze di criminalità.</i> Non sono in alcuna maniera contemplate associazioni e/o organizzazioni di volontariato. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento di progetti e degli interventi. L'ammontare concedibile non può superare il 50% della spesa prevista ed è concesso per spese di progettazione ed attuazione, con esclusione delle spese di personale .
Polizia locale	La tematica è assente, anche a livello di principi generali.
Atti di collaborazione istituzionale	Art. 2 lett. E) <i>La Regione promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri Enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel settore della sicurezza.</i>
Organismi di supporto e consultazione	Art 7 Presso la Presidenza della Giunta Regionale è istituito l' Osservatorio permanente regionale per la promozione e per le politiche della legalità e della sicurezza composto da: Presidente del Consiglio regionale, Prefetti della Regione, Questori della Regione, Comandanti della Guardia di Finanza operanti nella regione, Comandanti dell'Arma dei Carabinieri operanti nella regione, Comandanti della Polizia Municipale dei comuni capoluogo di provincia, un Presidente di Provincia designato dall'UPI, i Sindaci delle città capoluogo di provincia, il Procuratore generale della Repubblica, nonché 5 esperti eletti dal Consiglio Regionale. L'Osservatorio, che può avvalersi di un Comitato Scientifico composto da 3 esperti esterni, esercita funzioni di studio, di ricerca, proposta, coordinamento e promozione della cooperazione istituzionale.

REGIONE CALABRIA

Progetto di legge n. 368 del 19/2/03

Norme in materia di ordinamento di polizia locale e sicurezza urbana.

Oggetto e finalità	<p>Artt. 1-3-4-5</p> <p><i>La Regione promuove lo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, [...] l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli Enti locali. Attraverso strumenti finanziari integrati concorre a [.....] promuovere politiche integrate per la sicurezza. Gli artt. 3-4-5 definiscono le funzioni rispettive di Regione, Province e Comuni</i></p>
Contributi	<p>Tra i principi generali è affermato che la Regione <i>sostiene progetti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e concorre con gli Enti locali, attraverso strumenti finanziari integrati a realizzare progetti finalizzati a garantire la sicurezza.</i> Tuttavia, e si tratta dell'unico esempio di legislazione regionale, non è contemplata in alcun modo, al di fuori delle affermazioni di principio, una disciplina dei finanziamenti agli enti locali.</p>
Polizia locale	<p>Art. 1; Titolo III</p> <p>Un elemento significativo è rappresentato dal fatto che gli interventi nel settore della Polizia locale siano collocati nei principi generali tra gli strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza. L'intero titolo III è dedicato alla disciplina dell'organizzazione e delle funzioni del servizio di polizia locale. Una particolarità degna di nota è la istituzione della Struttura di Polizia locale, al fine di superare la dibattuta dicotomia intorno ai concetti di Corpo e Servizio. Tra le funzioni riconosciute alla Regione, in materia si annoverano la promozione ed incentivazione della gestione associata del servizio di polizia locale, la definizione dei criteri e gli indirizzi organizzativi, il supporto all'attività di controllo e la formazione professionale degli operatori di Polizia locale.</p>

Atti di collaborazione istituzionale	<p>Art. 2</p> <p>Sono gli unici strumenti attuativi delle finalità previste dalla legge. È previsto, infatti, che la Regione promuova la stipulazione di intese od accordi con: 1) <i>enti territoriali e statali, al fine di garantire il coordinamento, anche a livello provinciale, degli interventi per la sicurezza;</i> 2) <i>organi dello Stato e altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese ed accordi locali [...]. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti i finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge.</i> In realtà, l'unico richiamo ai finanziamenti regionali è contenuto nell'art. 5, dove si prevede che il Comune, in forma singola o associata, promuova la sottoscrizione di Contratti locali di sicurezza e possa richiedere, nell'ambito di detto contratto, l'assistenza tecnica ed il <i>contributo finanziario.</i></p>
Organismi di supporto e consultazione	<p>Artt. 7-8-21</p> <p>- Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato Regionale per la Polizia locale, composto dai Comandanti delle Polizie Provinciali, dai Comandanti dei Comuni Capoluogo di Provincia, da un Comandante per ogni Provincia per comuni superiori a 5.000 abitanti, il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di polizia locale. Il comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza.</p> <p>- Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività di polizia locale, in ambito provinciale è istituita apposita Struttura di coordinamento provinciale composta da :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) un Comitato tecnico</p> <p style="padding-left: 40px;">b) un Comitato esecutivo</p> <p>- È istituito un Comitato Tecnico Scientifico per l'organizzazione e la predisposizione di un regolamento sul funzionamento della Scuola regionale di Polizia locale (Assessore regionale alla Sicurezza o al Personale , un rappresentante dell'ALACI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante dell'UNCCEM, e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del comparto delle autonomie locali)</p>

REGIONE SARDEGNA**Proposta di legge n. 402 del 17/1/2003****Interventi regionali per la sicurezza nei comuni**

Oggetto e finalità	Art. 1 Garantire lo sviluppo di una convivenza civile ed ordinata. Sono del tutto assenti i concetti di <i>sistema integrato di sicurezza e politiche integrate di sicurezza</i> . La proposta è in generale centrata sulla disciplina dei finanziamenti.
Contributi	Artt. 2-3-4 Si prevedono limiti precisi in ordine ai destinatari: <i>a) comuni singoli con una popolazione di almeno 3.000 abitanti o in cui si siano verificate, nell'ultimo anno emergenze di criminalità; b) comuni in forma congiunta che complessivamente abbiano almeno 5.000 abitanti o almeno 5 addetti di polizia municipale coinvolti</i> . Le tipologie degli interventi ammissibili, minuziosamente elencati, attengono per lo più all'area della polizia municipale ed, in minima parte, alla prevenzione e mediazione sociale. La misura massima della contribuzione ammonta al 70 % della spesa prevista. Criteri e priorità per l'assegnazione dei finanziamenti sono rimessi alla determinazione biennale del Consiglio Regionale.
Polizia locale	La tematica non è trattata a sé e non c'è nessun riferimento nei principi generali. Tuttavia nella analitica descrizione degli interventi finanziabili (se ne indicano 15) un ampio spazio (10 tipologie di intervento) è assegnato alla polizia municipale .
Atti di collaborazione istituzionale	Non si individuano strumenti attuativi delle finalità legislative ulteriori rispetto alla concessione di finanziamenti.
Organismi di supporto e consultazione	Artt. 5-6 - Almeno una volta l'anno è convocata una Conferenza sulla sicurezza , cui partecipano gli enti locali promotori degli interventi ed i rappresentanti delle Forze di polizia di Stato . - È istituito presso la Presidenza della Regione un Comitato tecnico per le politiche di sicurezza , composto da 5 membri scelti dalla Giunta. Il Comitato valuta i progetti presentati e svolge funzioni di studio e proposta.

REGIONE LIGURIA**Proposta di legge n. 89 del 28/12/00****Interventi regionali per la sicurezza nei comuni**

Oggetto e finalità	Art. 1 <i>La Regione, attraverso [...] strumenti finanziari integrati, intende concorrere con gli Enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. Intende altresì garantire i presupposti per lo sviluppo di una convivenza civile ed ordinata .</i>
Contributi	Artt. 2-3-4 Beneficiari sono gli Enti locali (Comuni soprattutto, ma è prevista la partecipazione anche di Province e Comunità Montane) in forma singola o associata, con la previsione di limiti che attengono alla popolazione, al numero di addetti di Polizia municipale coinvolti o al fatto che si siano verificate emergenze di criminalità. Criteri, priorità, modalità di presentazione dei progetti sono stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni due anni, mentre è la stessa legge a fissare gli importi minimi e massimi e la percentuale massima di contribuzione (70% delle spese previste). I progetti, presentati dagli Enti locali devono investire le aree di intervento espressamente indicate, mentre non è prevista la partecipazione di associazioni o gruppi di volontariato, neanche come collaborazione eventuale con i Comuni.
Polizia locale	La tematica non costituisce espressamente oggetto della proposta in questione. Tra i principi generali si afferma, però, che la Regione persegue gli obiettivi indicati dalla <i>Legge Regionale 40/95. Disciplina della Polizia locale</i> , garantendone la piena attuazione.
Atti di collaborazione istituzionale	Art. 1 Vi è un accenno all'art.1, nel quale si indica la promozione dei necessari accordi per il coordinamento con le Forze di Pubblica Sicurezza dello Stato come uno degli strumenti per il concorso con gli Enti locali alla realizzazione di progetti per la sicurezza.
Organismi di supporto e collaborazione	Art. 6 È istituito presso la Giunta regionale il Comitato Regionale per l'Ordine pubblico , composto da 5 esperti designati dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza. Il Comitato esplica funzioni di indirizzo e coordinamento e valuta i progetti presentati dagli enti locali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Disegno di legge n. 57 del 2/10/1999
Politiche provinciali per la sicurezza

Oggetto e finalità	Art. 1 La Provincia assume come proprio compito il concorso alla promozione di un <i>sistema integrato di sicurezza</i> . Si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza. Si individuano tre aree di intervento privilegiate: <i>a) gli interventi integrati di natura preventiva b) le pratiche di mediazione e di riduzione del danno c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.</i>
Contributi	Art. 3 Gli interventi promossi dai Comuni anche in attuazione di protocolli di intesa sono posti a carico di un Fondo per la promozione delle politiche per la sicurezza nella Provincia di Trento.
Polizia locale	La tematica è del tutto assente
Atti di collaborazione istituzionale	Art. 3 d) La Giunta provinciale sottoscrive protocolli di intesa con lo Stato e con i Comuni, al fine di favorire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, per conseguire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza .
Organismi di supporto e consultazione	Artt. 2-4 <ol style="list-style-type: none"> 1) È prevista la costituzione di un tavolo istituzionale per la sicurezza urbana composto da Provincia, Consorzio dei Comuni del Trentino e da enti ed organismi di volontariato sociale. 2) Comitato scientifico: composto da 5 esperti esterni e da esperti interni all'amministrazione, nominati dalla Giunta provinciale, svolge attività di osservazione, studio, analisi, elaborazione e valutazione dell'attività programmatica, elaborazione di proposte di intesa.